

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1040/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

riguardante l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, a specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie *Sus scrofa domesticus* e a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Aveve NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Tale domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, a specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie *Sus scrofa domesticus* e a tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di tale preparato come additivo per mangimi era stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione⁽²⁾ per quanto riguarda

i polli da ingrasso, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione⁽³⁾ per i suinetti svezzati e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2012⁽⁴⁾ della Commissione per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.

- (5) Nel parere del 12 marzo 2013⁽⁵⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha confermato le sue precedenti conclusioni, secondo cui, alle condizioni di utilizzo proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che tale additivo può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie *Sus scrofa domesticus*. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare il peso corporeo definitivo e il rapporto mangime/peso nei tacchini da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha inoltre verificato il rapporto sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Aveve NV) (GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Aveve NV) (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Aveve NV) (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 11).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2013; 11(4):3171 e EFSA Journal 2013; 11(4):3172.

